

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 13 pozzi in Comune di Carmagnola ad uso agricolo, chiesta dall'Azienda Agricola Appendino Mario.

(pratica n. 000698 - codice utenza TO10653) – Assenso alla concessione preferenziale e contestuale accorpamento dell'utenza TO15352 nell'utenza TO10653.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 5097 in data 17.9.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-00483, TO-P-00484, TO-P-00492, TO-P-00493, TO-P-00494, TO-P-00495, TO-P-00496, TO-P-00497, TO-P-00498, TO-P-00499, TO-P-00684, TO-P-00846 e TO-P-03707.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Appendino Mario – P.IVA: 08344470011, con sede legale in Comune di Carmagnola (TO), via Corno n. 34 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha. 25.86 di terreno, estratta da n. 12 pozzi ubicati in Comune di Carmagnola (TO) come identificati in premessa; (nr. pr. **000698** - codice utenza **TO10653**);

2) ai fini della razionalizzazione della gestione della risorsa idrica, di procedere all'accorpamento dell'utenza TO15352, richiamata in premessa e relativa alla derivazione d'acqua dal pozzo TO-P-03707 concesso in via preferenziale all'Azienda Agricola Appendino Mario con la D.D. n. 62-1624 del 20.1.2009, come integrata dalla D.D. n. 7639 del 24.11.2023, nell'utenza in parola codice TO10653 ritenendosi pertanto annullato il codice TO15352.

Per quanto disposto relativamente all'utenza TO10653 qui trattata, l'uso dell'acqua di falda superficiale estratta dai n. 13 pozzi citati in premessa, resta intesa per uso irriguo (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) servizio di complessivi **ha 28.46.67** di terreno;

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostituito integralmente il disciplinare allegato alla D.D. n. 62-1624 del 20.1.2009 di concessione preferenziale già integrata dalla D.D. n. 7639 del 24.11.2023 di subingresso;

4) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei canoni arretrati dal 10.8.1999 fino all'annualità corrente e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle Leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

- 7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
 - 8) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
 - 9) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);
 - 10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
 - 11) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
 - 12) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.
- (...omissis)